

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE e COPPA EZIO: Tariffe per pacchi postali in relazione alla loro fragilità. (8144)	39619	DI DONATO: Mancata esposizione della bandiera nazionale il 2 giugno nel co- mune di Trinitapoli (Foggia) (8408)	39625
ALMIRANTE: Sistemazione del personale degli enti locali di confine. (8044) . . .	39619	DI DONATO: Licenziamento di operai dallo stabilimento « Lonigro » di Bari (8498) e 8557)	39626
ALMIRANTE: Concessione speciale ferro- viaria per le insegnanti delle scuole materne. (8079)	39620	FODERARO: Sistemazione dei portalettere « provvisori », (8139)	39626
ALMIRANTE: Ordinamento giuridico del personale militare della Croce Rossa Italiana. (8281)	39620	HELPER e VERONESI: Orario dei treni di- retti e direttissimi nella stazione di Trento. (8355)	39626
ANGELUCCI MARIO ed altri: Ferrovia in concessione Spoleto-Norcia (Perugia) (8330)	39620	LOMBARDI CARLO: Promozioni dei funzio- nari di cancelleria e segreteria giudi- ziaria. (8410)	39627
CALASSO: Sussidio straordinario alle ope- raie tabacchine. (8471)	39621	PALENZONA ed altri: Provvedimenti per migliorare la individuazione dei centri ferroviari. (8244)	39627
CAPALOZZA: Miniere di zolfo di Cabernardi e Percozzone (Pesaro-Urbino). (8485)	39621	PIETROSANTI: Fermate dei treni sulla li- nea Velletri-Terracina (Littoria). (8253)	39628
CAPALOZZA: Comportamento della polizia verso una famiglia sfrattata in Rovi- go. (8497)	39622	PIETROSANTI: Provvidenze per le popola- zioni dell'agro Pontino, dei monti Le- pini e Aurunci (Lazio) colpite dalla siccità. (8254)	39628
CAVALLOTTI ed altri: Sciagura nel rione Bovisa. (Milano). (8392)	39622	PIETROSANTI: Ricevitoria postale nella fra- zione di San Lorenzo in comune di Castelforte (Latina). (8273)	39629
CECCHERINI: Commissione interministe- riale per i profughi giuliani. (8100) . .	39623	PINO: Pensione di I Categoria e di superin- validità al signor Biscari Antonino fu Francesco da Sant'Antonio di Bar- cellona Pozzo di Gotto (Messina). (8382)	39630
COLITTO: Apertura degli sportelli degli isti- tuti di credito nel Mezzogiorno. (8106)	39623	PINO: Comportamento di ditte appaltatri- ci dei lavori di elettrificazione sulla linea ferroviaria Messina - Palermo. (8384)	39630
COLITTO: Stazione ferroviaria di San Pie- tro Avellana-Capracotta (Sulmona). (8315)	39623	POLANO: Trattamento economico al pro- caccia postale Boi Fortunato fu Fran- cesco da Urzulei (Nuoro). (7885) . .	39631
COLITTO: Bonifica della piana Vuschi di Rocchetta al Volturno (Campobasso). (8412)	39624	PRETI e BELLARDI: Risarcimento di dan- ni di guerra ad organizzazioni dell'ar- tigionato. (8293)	39631
COLITTO: Cantiere scuola nel comune di Pietracatella (Campobasso). (8551) . .	39624	ROSELLI: Rivalutazione delle pensioni ai ricevitori postali. (8190)	39631
COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso). (8552)	39624	STUANI: Scarcerazione del detenuto Al- borghetti Luigi da Peschiera Borro- meo (Milano). (8555)	39632
DI DONATO: Commissione comunale per il collocamento della manodopera di Bisceglie (Bari). (8361)	39624		
DI DONATO: Commissione per l'imponibile di manodopera in agricoltura di Bisce- glie (Bari). (8362)	39625		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

	PAG.
STUANI: Scarcerazione del detenuto Alborghetti Luigi da Peschiera Borromeo (Milano). (8556)	39632
TARGETTI: Posizione economica distinta e differenziata dei magistrati. (8561)	39633
TRIMARCHI: Inquadramento degli ispettori, provveditori e viceprovveditori agli studi. (8425)	39633
VIGORELLI: Impianto di una scala mobile nella stazione centrale di Milano. (8259)	39634
ZANFAGNINI: Riassunzione o mantenimento in servizio dei dipendenti delle ferrovie dello Stato infortunati. (8275)	39634

ALLIATA DI MONTEREALE E COPPA EZIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se egli non ritiene di ripristinare le tariffe vigenti prima del 1° aprile 1952 per i pacchi postali recanti la scritta « fragile » — quando essi non siano ingombranti — e questo tenuto conto che ad una eguale cura per il trasporto di tutta la merce loro confidata devono dedicarsi uffici e funzionari competenti anche in relazione alla « fragilità » di tutta la merce normalmente spedita per pacco postale ». (8144).

RISPOSTA. — « In proposito, desidero far presente che la data del 1° aprile 1952 non rappresenta l'entrata in vigore di aumenti delle tariffe postali, bensì la data di pubblicazione di un bollettino di questo Ministero (numero 10, parte III) in cui viene riportata una recente disposizione di servizio emanata allo scopo di richiamare i dipendenti uffici alla osservanza di una norma già esistente e che non risultava applicata con la dovuta puntualità. Si tratta nella specie, della norma contenuta nell'articolo 189 del regolamento dei servizi postali, che prescrive che ai pacchi postali recanti l'indicazione « fragile » venga applicato lo stesso trattamento tariffario dei pacchi ingombranti, e cioè un aumento del 50 per cento sulla tariffa normale. Le ragioni di tale trattamento tariffario sono manifeste; infatti i pacchi recanti la scritta « fragile », richiedono, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal fatto che risultino più o meno ingombranti, precauzioni durante il trasporto ed accorgimenti nel maneggio, particolari e certamente maggiori di quelli usati per i pacchi postali ordinari. È ben vero che da parte di uffici e funzionari deve essere usata, come lo è in effetti, ogni cura ed ogni possibile precauzione perché tutta la merce normalmente spedita per pacco postale venga tra-

sportata e recapitata nelle migliori condizioni; ma è di piena evidenza che la cura, e la diligenza che il personale dedica al trasporto, in genere, dei pacchi, debbano essere maggiori e particolari allorché gli stessi mittenti, con l'apporre nei pacchi la scritta « fragile » vengano personalmente a riconoscere che tali pacchi, per il loro contenuto, si differenziano dagli altri ordinari e chiedono, per giudizio fatto in proposito dallo stesso utente e concretatosi nella dichiarazione di « fragilità » cure nel maneggio e nel trasporto non certo identiche a quelle poste in essere rispetto ai pacchi non dichiarati fragili. La dichiarazione di fragilità significa insomma, per il mittente, riconoscimento che la merce contenuta nel pacco meriti speciale trattamento; e per l'ufficio, invito a spiegare una speciale diligenza, cosa che richiede particolari prestazioni indubbiamente più onerose di quelle per solito praticate. Per tale più impegnativo lavoro non poteva, pertanto, non prevedersi, per i pacchi « fragili » una tariffa particolare, dal pagamento della quale l'utente potrà, tuttavia, a sua discrezione, esimersi, astenendosi dall'apporre sul pacco da spedire la formula « fragile ».

Il Ministro: SPATARO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere a quale punto si trovino gli scambi di intese tra le amministrazioni competenti alla sistemazione del personale dipendente dagli enti locali di confine, prevista ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, ricordando che ad una interrogazione dello scrivente dell'agosto 1950 l'onorevole Ministro rispondeva assicurando una sollecita definizione ». (8044).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge cui fa riferimento l'onorevole interrogante, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Amministrazione, la quale, in sede di atto di Consiglio ha segnalata la necessità di rinviare ogni determinazione da parte del predetto consenso, fino a quando non saranno reperiti i mezzi finanziari occorrenti alla copertura della spesa derivante dall'attuazione del provvedimento ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — « Per sapere per quali motivi la concessione speciale per i trasporti ferroviari delle insegnanti delle scuole materne è stata retrocessa dalla cate-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

goria C alla categoria D; e se non ritiene opportuno ripristinare la precedente concessione ». (8079).

RISPOSTA. — « Al riguardo, mi pregio comunicare: Gli insegnanti delle scuole materne non hanno mai fruito della concessione speciale C, che è una concessione riservata esclusivamente a coloro nei quali concorrano le seguenti condizioni: a) che siano impiegati dello Stato; b) che prestino servizio esclusivamente per lo Stato; c) che siano retribuiti con stipendio, o salario, gravante totalmente sul bilancio dello Stato. Ciò premesso, si precisa che mentre i maestri elementari, per effetto del loro inquadramento tra gli impiegati dello Stato, avvenuto in virtù della legge 1° giugno 1942, n. 675, sono stati ammessi alla concessione C, i maestri delle scuole materne, esclusi dal predetto inquadramento, hanno continuato a fruire della concessione VIII che, con la emanazione del vigente testo delle Concessioni speciali, approvato con decreto ministeriale del 4 febbraio 1949, n. 2795, ha assunto la denominazione di concessione speciale D. Nessuna innovazione sostanziale, per tanto, è stata apportata al trattamento di viaggio di cui trattasi, con la nuova concessione D, che, come la concessione VIII, precedentemente in vigore, è a reintegro, in quanto il Ministero della pubblica istruzione rimborsa, alla Amministrazione ferroviaria, l'onere derivante dalle facilitazioni tariffarie accordate agli insegnanti in questione ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il suo parere in merito alla concessione dello stato giuridico ai militi semplici e scelti della Croce Rossa Italiana ». (8281).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia formante oggetto della interrogazione, rientra nella competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue: Lo stato giuridico del personale militare della Croce rossa italiana, da questa arruolato ed impiegato per i suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra, è regolato dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883. Tale ordinamento giuridico, che è autonomo, è stato attuato in analogia a quello vigente per altri corpi ausiliari delle forze armate dello Stato. La Croce Rossa italiana svolge, essenzialmente, servizi che non hanno carattere permanente. Detti servizi vengono espliciti per esigenze contingenti a ca-

attere eccezionale e quindi si contraggono e si esauriscono, con il ridursi e con il cessare delle esigenze stesse. Dato, per tanto, il carattere transeunte delle varie attività dell'Associazione, l'ordinamento del personale militare della Croce Rossa Italiana è stato elaborato sulla falsariga di quello riguardante il personale delle categorie in congedo delle forze armate dello Stato. Né al riguardo vi possono essere eventuali errate interpretazioni da parte del personale sopradetto. Questo, infatti, sottoscrive nella domanda di arruolamento Modello numero I, una apposita dichiarazione che così suona testualmente: « Presa completa conoscenza di tutte le disposizioni del vigente regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con la legge 25 luglio 1941, n. 883, per il personale mobilitabile della Croce Rossa Italiana, il sottoscritto fa domanda di essere arruolato ecc. » ed inoltre: « Il sottoscritto che si impegna di sottostare a tutti gli obblighi derivanti dalla conseguita iscrizione per effetto delle suaccennate disposizioni regolamentari ». Per le suesposte considerazioni non sembra all'Alto Commissariato che possa innovarsi allo *status* del personale militarizzato della Croce Rossa Italiana ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: COTELLESA.

ANGELUCCI MARIO, FORA E FARINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per evitare che la ferrovia in concessione Spoleto-Norcia (Perugia) sia paralizzata nel suo esercizio, in seguito alla minacciata sospensione della erogazione di energia elettrica, da parte della Società Terni, tramite le ferrovie dello Stato. Gli interroganti chiedono inoltre al Ministro se non ritenga opportuno intervenire perché la società concessionaria sia messa in condizioni di potenziare la ferrovia in questione, con l'aumento del materiale di trazione e rotabile, onde migliorare il servizio dell'unico mezzo di comunicazione ferroviaria tra Spoleto e la montagna, evitando che i servizi di linea automobilistici concessi dal Ministero alla stessa società concessionaria siano utilizzati a scopo di speculazione privata a tutto danno dall'esercizio della ferrovia ». (8330).

RISPOSTA. — « La questione della fornitura dell'energia elettrica occorrente per il funzionamento della ferrovia Spoleto-Norcia è attentamente seguita da parte del Ministero dei trasporti, allo scopo di evitare la sospensione dell'esercizio della ferrovia stessa. Per quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

poi riguarda l'ammodernamento ed il potenziamento di detta linea, il relativo esame non potrà effettuarsi che dopo la promulgazione della nota legge relativa ai provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione, che trovasi tuttora all'esame del Parlamento ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli risulta come, con recente disposizione, l'ufficio competente, dopo aver disposto l'erogazione del sussidio straordinario per l'annata 1950-51, anche a quelle operaie tabacchine iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ne avrebbe però limitato il beneficio solo a quelle che nel frattempo avrebbero presentato ricorso avverso l'avvenuta esclusione; e se non crede opportuno d'intervenire urgentemente disponendo che tutte le operaie, di cui al cennato provvedimento, possano godere del sussidio in questione, tenendo in considerazione che fu proprio l'ufficio competente del suo Ministero a disporre il rigetto dei ricorsi a migliaia già presentati, costringendo le altre operaie a ritenere inutile una simile prassi ed a cercare altre vie per rivendicare il proprio diritto ». (8471).

RISPOSTA. — « Si premette che il sussidio straordinario di disoccupazione, disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, non è stato mai e non può essere disposto « per annata », in quanto con tale criterio verrebbe ad esso attribuito carattere di periodicità in contrasto con la legge citata, per la quale il sussidio costituisce una prestazione straordinaria ed è disposto in relazione a situazioni contingenti. Sta di fatto che, con decreto ministeriale 26 aprile 1951, fu concesso il sussidio straordinario ai lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica (ivi comprese le operaie addette all'industria del tabacco) della totalità dei comuni della provincia di Lecce. Ma tale decreto (come del resto tutti gli analoghi decreti emanati in applicazione della citata legge 29 aprile 1949, n. 264), esclude esplicitamente, all'articolo 2, dal sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, senza distinzione di qualifica. Nel caso, infatti, delle operaie tabacchine, se si sommano i due periodi di disoccupazione, il primo nel settore dell'industria del tabacco (da 90 a 150 o più giorni, all'anno), ed il secondo nel settore agricolo

come occasionali (occupazione riconosciuta da 101 a 150 giornate all'anno presso aziende agricole) o come eccezionali (da 51 a 100 giornate all'anno di occupazione riconosciuta), è evidente che il sussidio straordinario non trova giustificazione. Per quanto concerne i ricorsi avanzati dalle operaie tabacchine iscritte negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, si rileva che essi sono diretti, per legge, non a questo Ministero, bensì al competente Comitato speciale presso l'I.N.P.S. il quale, valutati gli elementi di giudizio in possesso, ne delibera l'accoglimento o la reiezione. È da osservare, per altro, che tale comitato non può, nella decisione dei ricorsi medesimi, che attenersi alle norme vigenti e, per tanto, non ha i poteri per accogliere quelli inoltrati da lavoratori appartenenti a categorie esplicitamente escluse dal sussidio straordinario di disoccupazione. Risulta, d'altra parte, che i ricorsi, cui fa riferimento l'onorevole interrogante riguardano lavoratori iscritti in elenchi speciali, senza alcuna qualifica, e con un numero di giornate inferiore alle 50 annue. Per le ragioni sopra esposte, non è possibile dar corso alla richiesta formulata con la interrogazione cui si risponde ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali iniziative intenda prendere in vista dell'esaurimento delle attuali miniere di zolfo di Cabernardi e Percozzone (Pesaro-Urbino), che molto hanno influito ed influiscono sulla economia della zona, comprendente numerosi comuni delle province di Pesaro e di Ancona, in particolare allo scopo di attivare nuove fonti di estrazione, favorevolmente indiziate in diverse località del comune di Pergola (Monteaiate, Canneto, Nevola) in provincia di Pesaro ». (8485).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione sopratrascritta, si chiarisce all'onorevole interrogante che il generale declino delle miniere di zolfo delle Marche e della Romagna è stato uno dei motivi di non minore importanza che hanno indotto tra l'altro questo Ministero a promuovere la emanazione della legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria zolfifera. Tale legge è ora in via di attuazione e l'apposita commissione per i finanziamenti alle imprese minerarie ha già ultimato l'esame delle istanze presentate per cui quanto prima saranno accordati i relativi fi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

nanziamenti. Si fa inoltre presente che nel settore delle ricerche questo Ministero ha anche approvato il programma degli studi geologici e delle prospezioni geofisiche che l'Ente zolfi italiani, avvalendosi del contributo a tale scopo concessogli dallo Stato, dovrà eseguire nelle Marche e nella Romagna compresa la zona di Pergola, al fine di localizzare i punti favorevolmente indiziati per eventuali sondaggi esplorativi. Per quanto si riferisce alle ricerche di iniziativa privata, pur permanendo in generale la situazione sopracennata, è da segnalare che nella zona « Canneto » la Montecatini, ultimata la linea elettrica e l'impianto di macchinari ha iniziato i lavori di scavo per il ripristino del sotterraneo già esistente nella zona mineralizzata. Data la situazione suesposta la possibilità di riassorbire nello stesso settore minorario la manodopera che verrà a trovarsi disoccupata a seguito dell'esaurirsi della miniera « Cabernardi », dipenderà dall'esito delle ricerche e non potrà essere che graduale in quanto i lavori relativi non consentono che l'occupazione di modeste aliquote di operai. Questo Ministero ritiene comunque che le provvidenze di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, daranno all'attività ricercatrice nelle due regioni un notevole impulso anche perché gli studi e le prospezioni eseguite da più parti, coordinate efficacemente dagli organi tecnici dell'Amministrazione e dell'Ente zolfi italiani, condurranno certamente ad una conoscenza migliore delle caratteristiche geominerarie della zona, permettendo così di indirizzare la iniziativa dei ricercatori con prospettive meno aleatorie ».

Il Ministro: CAMPILLI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le modalità dell'incidente accaduto il 21 febbraio 1951 a Rovigo, nel corso del quale una famiglia di sfrattati è stata brutalmente affrontata e malmenata dalla polizia ». (8497).

RISPOSTA. — « Sui fatti oggetto dell'interrogazione si è pronunciato il Tribunale di Rovigo che ha emesso, in data 8 aprile 1951, sentenza di condanna — non appellata — a carico dei denunziati, per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CAVALLOTTI, SCOTTI FRANCESCO, MARCELLINO COLOMBI NELLA, MONTANARI e BUZZELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere l'esatta portata della

sciagura che ha colpito famiglie, di lavoratori milanesi abitanti nel popolare rione detto Bo-visa, con lo scoppio avvenuto nella notte dal 9 al 10 giugno; per sapere quali iniziative sono state prese onde appurare le responsabilità consistenti evidentemente o in errori di postazione delle tubazioni od in deficiente manutenzione delle stesse. È necessario che la popolazione milanese, già altre volte colpita da sciagure dovute alla irresponsabilità di speculatori, si senta finalmente protetta dalla vigilanza di quegli organi che sono a ciò preposti ». (8392).

RISPOSTA. — « La grave sciagura verificatasi a Milano nella notte sul 10 giugno 1952, e che ha provocato il crollo pressoché totale dello stabile sito in via Chiasserini, 20, è stato determinato dalla involontaria accensione di gas infiltratosi nello scantinato dell'edificio e da questo propagato ai piani soprastanti. La autorità giudiziaria sta conducendo una rigorosa inchiesta per accertare esattamente le cause del sinistro ed ha nominato allo scopo uno collegio peritale composto da esperti in materia. Soltanto dalle conclusioni dell'inchiesta giudiziaria potranno emergere le eventuali responsabilità, sia con la precisazione della natura del gas cui è da imputare lo scoppio, sia con l'accertamento di eventuali errori nella posa delle tubazioni o di deficienza nella loro manutenzione. Comunque, gli organi preposti alla tutela della pubblica incolumità dei cittadini non sono mai venuti meno al loro dovere di vigilanza e di controllo nelle sfere delle rispettive attribuzioni e competenze. Il Ministero dell'interno, infatti, fin dal 15 maggio 1952, aveva emanato direttive sui criteri generali di sicurezza per l'installazione e l'esercizio di metanodotti e relative reti di distribuzione industriale e per le installazioni interne delle utenze industriali che prevedono, appunto, l'adozione di particolari accorgimenti atti a limitare il più possibile il verificarsi di quegli inevitabili sinistri che accompagnano gli impianti più pericolosi e delicati. Se dai risultati dell'inchiesta giudiziaria in corso potranno venir tratti nuovi elementi di esperienza che suggerissero altre misure atte a scongiurare, nei limiti del prevedibile, il ripetersi di sciagure del genere di quella ora verificatasi, i criteri generali di sicurezza ora tracciati saranno opportunamente modificati ed aggiornati, anche in relazione al progresso della tecnica degli impianti metaniferi, che sono ovviamente in fase evolutiva ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

CECCHERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere con quali criteri sono stati scelti i componenti la Commissione interministeriale prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, riguardante la concessione delle anticipazioni ai titolari di beni siti nei territori annessi alla Jugoslavia e quale procedura è stata seguita per la designazione degli esperti giuliani. In particolare se risulti rispondente a verità quanto denuncia il C.L.N. dell'Istria che questi ultimi siano stati scelti esclusivamente tra i rappresentanti di un solo gruppo di interessati: gli industriali. In tale evenienza l'interrogante chiede quali provvedimenti il Governo intenda prendere per assicurare una scelta di esperti su basi democraticamente accettabili nell'interesse non solo della più forte, ma di tutte le categorie interessate, soprattutto le più umili e più bisognose ». (8100).

RISPOSTA. — « La designazione dei rappresentanti delle categorie interessate alla liquidazione degli indennizzi dovuti per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio ceduto alla Jugoslavia, in seno alla commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato di coordinamento fra gli organismi giuliani e dalmati, cui, come è noto, aderisce anche il Comitato di liberazione nazionale dell'Istria. Nella scelta dei nominativi si è tenuto presente il criterio di proporre esponenti di tutte le categorie interessate ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere come si concilia la asserita finalità del Governo di aiutare l'economia meridionale con il mancato esame, per lunghi anni, delle domande di apertura di sportelli, presentate da istituti di credito del Mezzogiorno esistenti, pur regolarmente istruite ed accompagnate da parere favorevole degli organi di vigilanza della Banca di Italia ». (8106).

RISPOSTA. — « Sono ben noti, in proposito, i principi seguiti dal Comitato interministeriale del credito in materia di autorizzazione di nuove filiali bancarie, principi del resto ribaditi anche nella relazione finanziaria alla Camera dei deputati, in cui è stata riconfer-

mata l'opportunità — al fine di non creare ostacoli al movimento di discesa in corso del costo del denaro — di « una rinnovata resistenza al fenomeno di inflazione di sportelli in ordine al quale i criteri che in materia adotta il comitato del credito sono stati e devono rimanere estremamente restrittivi ». Si tenga poi presente che dall'agosto 1947, epoca della sua costituzione, al 31 dicembre 1951, il comitato ha complessivamente accolto il 45,2 per cento delle domande di sportelli presentate, ma, per quanto concerne il Mezzogiorno (e cioè Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), le domande accolte sono pari al 59,2 per cento di quelle presentate. Né sembra che possa seguirsi l'onorevole interrogante nell'argomentazione secondo la quale le premure del Governo per il Mezzogiorno dovrebbero concretarsi anche nella apertura di nuovi sportelli bancari, indiscriminatamente considerati. L'esame di ogni singolo caso non può prescindere dalla opportunità di evitare un aggravio dei costi delle singole aziende bancarie e una eccessiva concorrenza fra di esse che, in altri, tempi, fu cagione di perdite da parte delle economie locali interessate ».

Il Ministro del tesoro ad interim: **PELLA.**

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, perché la stazione ferroviaria di San Pietro Avellana-Capracotta, che trovasi sul tratto Isernia-Sulmona, venga ricostruita a cinque assi invece che a tre, data la sua notevole importanza e per il servizio merci e per il servizio viaggiatori, derivante dalla sua ubicazione nel centro di foreste demaniali, di stabilimenti industriali, di vivai, di una stazione sperimentale di alpeggio; tutti ricordano che all'atto della distruzione si trovavano sullo scalo per essere spediti oltre 50 mila quintali di carbone e 30 mila traverse ferroviarie già collaudate dalle ferrovie dello Stato ». (8315).

RISPOSTA. — « La ricostruzione della linea Isernia-Sulmona comporta, come è noto, spese notevolissime e pertanto l'Amministrazione ferroviaria data la deficienza di fondi, è costretta a limitare i lavori di ripristino alle sole opere indispensabili per assicurare, su tale linea, l'esercizio ferroviario con la necessaria sicurezza e continuità.

« Non riesce quindi possibile, per ora, costruire un fabbricato viaggiatori di maggiore mole nella stazione di San Pietro Avellana-Capracotta. Si assicura, per altro, che quan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

do le esigenze del traffico in tale località richiederanno di procedere ad un ampliamento degli impianti progettati, la questione verrà ripresa in esame per darle soluzione adeguata all'entità del traffico stesso ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno porre allo studio il problema della bonifica della piana Vuschi, di Rocchetta al Volturmo (Campobasso) ». (8412).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha interesse della questione trattata nella interrogazione l'Ufficio del genio civile di Campobasso, per accertare le condizioni della località segnalata, le necessità che essa presenta ai fini della bonifica e le possibilità di un eventuale intervento da parte dello Stato ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Pietracatella (Campobasso), che molto sarebbe utile a sollevare la disoccupazione locale ». (8551).

RISPOSTA. — « In merito si ha il pregio di comunicare che la proposta relativa alla istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Pietracatella, sarà esaminata in occasione della prossima istituzione di cantieri nel quadro delle richieste riguardanti la provincia di Campobasso e delle somme destinate complessivamente alla provincia stessa ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Sant'Elena Sannita (Campobasso) un cantiere di lavoro che, mentre gioverebbe molto ai numerosi disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione della strada mulattiera, che porta dal detto comune alla borgata Selva, e, quindi, la valorizzazione di una estesa zona, che è suscettibile di diventare la più fertile dell'agro, anche perché verrebbe ad essere accorciata di almeno sette chilometri la distanza fra il ripetuto comune e la stazione ferroviaria di Boiano, alla quale tutta la zona fa

capo e di almeno dieci chilometri la distanza delle borgate Santa Maria ed Incoronata di Macchiagodena ». (8552).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di comunicare al riguardo che, nessun progetto essendo pervenuto a questo Ministero, inteso alla apertura di un cantiere di lavoro in Sant'Elena Sannita (Campobasso), non sussiste la possibilità di adottare alcun provvedimento nel senso auspicato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) le ragioni per le quali non è stata ancora costituita la commissione comunale per il collocamento della mano d'opera presso l'ufficio comunale del lavoro di Bisceglie (Bari);

2°) se non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso gli uffici competenti perché tale commissione venga immediatamente costituita e resa funzionante data la grave disoccupazione ed il conseguente disagio dei lavoratori ». (8361).

RISPOSTA. — « Si rileva, in merito, che la commissione comunale per il collocamento di Bisceglie (Bari) è stata istituita con decreto prefettizio del 29 ottobre 1951, n. 4635. Detta commissione per altro, è stata convocata soltanto due volte: in data 21 dicembre 1951 e in data 5 aprile 1952. Il collocatore comunale, infatti, non ha ravvisato, in relazione alla situazione della disoccupazione locale, la necessità di indire più frequenti riunioni del cenato organismo collegiale. D'altro canto, ed in conformità alle istruzioni impartite dall'ufficio regionale del lavoro di Bari, non si è reputato necessario di convocare la commissione comunale per il collocamento ogni qualvolta le organizzazioni sindacali dei lavoratori intendevano sollevare in detta sede questioni non di stretta competenza della commissione stessa ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) le ragioni per le quali nel comune di Bisceglie (Bari) non funziona la commissione per l'imponibile di mano d'opera in agricoltura;

2°) se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità competenti perché tale commissione prenda a funzionare, data la grave

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

disoccupazione esistente in quel comune e la grave crisi che investe tutte le categorie lavoratrici ». (8362).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante ignora certamente che, per ciò che concerne l'applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, sull'imponibile di mano d'opera in agricoltura, vi sono comuni nei quali la necessità di tale particolare regolamentazione non è affatto sentita, oppure è avvertita in misura talmente modesta, da non giustificare intervento nelle forme stabilite dalla legge. Trattasi di quei comuni in cui le colture sono praticate intensivamente, con preponderanza della piccola proprietà dirette colttrice, della piccola affittanza e della conduzione a mezzadria. Tali le caratteristiche dell'agro di Bisceglie, le cui aziende non possono — in genere — considerarsi suscettibili di un ulteriore assorbimento della mano d'opera, oltre quella familiare. Basta osservare che, su 6.629 ettari di superficie agraria e forestale, esistono ben 8.500 conduttori, per cui — per l'intensissimo frazionamento terriero — ben scarse sono le possibilità di assegnazione coattiva di mano d'opera.

« Inoltre, alla particellarità del territorio si aggiunge la specializzazione delle colture praticate; la ripartizione colturale è la seguente: 416 ettari tra seminativo ed orti irrigui (la superficie investita a seminativo è trascurabile rispetto a quella condotta ad orto), 730 ettari di vigneto; 4.420 ettari di oliveto, 942 ettari di mandorle, 32 ettari di ciliegio, 6 ettari di vivai, 83 ettari di tare. Le indicate, favorevoli circostanze impediscono, quindi, la formazione del bracciantato agricolo o, almeno, ne limitano sensibilmente la importanza numerica nei confronti del bracciantato esistente nei comuni a coltura cerealicola estensiva. Risulta a questo Ministero che le poche aziende di una certa ampiezza esistenti in agro di Bisceglie, spontaneamente assumono notevoli aliquote di lavoratori in misura, spesso, superiore a quella prevista dal provvedimento prefettizio, derivante da quello legislativo in esame. Comunque, quella eventuale, esigua disponibilità di lavoratori, che può manifestarsi nei periodi di stasi stagionale (breve, a causa della diversità e della ricchezza delle colture praticate), viene impiegata oltre che nei cantieri di lavoro e nei corsi professionali, nei lavori di pubblica utilità disposti dalla amministrazione comunale e finanziati con fondi della prefettura e con gli altri ricavati dalle volontarie contribuzioni degli agricoltori. Non va, inoltre, dimenticata l'occupa-

zione che gli eventuali braccianti agricoli disponibili, unitamente ai manovali, trovano presso le numerose aziende di esportazione di prodotti ortofrutticoli, le cui svariate operazioni richiedono, infatti, l'impiego di diverse centinaia di lavoratori, in forma apprezzabilmente continuativa. Tali considerazioni, nonché le speciali caratteristiche ambientali della economia agraria locale hanno, quindi, determinato, per il passato, la convinzione in tutti i componenti la C.C.M.O.A. della opportunità di non ricorrere al particolare sistema organizzativo contenuto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 settembre 1947, n. 929, che — ove applicato — si sarebbe manifestato vuoto di contenuto e controproducente. Del resto, gli stessi rappresentanti dei lavoratori (Federterra e C.I.S.L.-terra), nella seduta del 5 gennaio 1950, riconobbero la impossibilità di procedere alla applicazione della legge, per i trascurabilissimi risultati che ne sarebbero sortiti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se corrisponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa e cioè che il sindaco del comune di Trinitapoli (Foggia) non ha fatto esporre la bandiera nazionale nella giornata del 2 giugno ». (8408).

RISPOSTA. — « Nel dicembre del 1951 il palazzo municipale di Trinitapoli ebbe a subire danni per un incendio. Gli uffici comunali furono, in conseguenza, trasferiti in altro fabbricato. Nella giornata del 2 giugno, anniversario della proclamazione della Repubblica, la bandiera nazionale venne esposta sulla attuale sede provvisoria del comune, e non su quella, che era stata abbandonata in seguito al su ricordato incendio ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza del licenziamento di 20 operai disposto dalla direzione dello stabilimento Lonigro di Bari. Il licenziamento ha avuto come motivo la ultimazione della lavorazione delle sanse mentre invece è stata sempre necessità mantenere in servizio tutto il personale per provvedere alla riparazione degli impianti. D'altra parte questo ultimo licenziamento avviene in un centro dove vi è viva preoccupazione per i continui licenziamenti, che si registrano e per l'avvenuta chiusura di diverse aziende ». (8498).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

« Per sapere se non ritenga urgente intervenire presso le autorità di Bari perché venga evitato il licenziamento di venti lavoratori, licenziamento notificato dalla direzione dell'oleificio e del saponificio Lonigro. Il Ministro, per rendersi conto della lotta che stanno sostenendo le maestranze di quelle aziende, deve tenere presente la progrediente chiusura di aziende nella città di Bari, chiusura che preoccupa tutti i ceti cittadini al punto che lo stesso Consiglio comunale di Bari ha interessato quel sindaco invitandolo ad intervenire per cercare di ottenere almeno la sospensione dei licenziamenti stessi ». (8557):

RISPOSTA. — « Anche in risposta ad analogia, successiva interrogazione (numero 8557) formulata dall'onorevole interrogante si ha il pregio di comunicare quanto segue. Questo Ministero non ha mancato di svolgere il proprio interessamento in ordine alla situazione determinatasi presso lo stabilimento Lonigro di Bari, per l'avvenuto licenziamento di un gruppo di dipendenti. Il competente ufficio regionale del lavoro ha testé fatto presente che, conclusosi il 18 giugno 1952, in sede sindacale, con verbale di disaccordo, l'esame del provvedimento di licenziamento di 20 operai del reparto oleificio adottato dalla ditta in questione, la Camera confederale del lavoro, il giorno successivo ha richiesto l'intervento dell'ufficio medesimo. Il giorno 23 giugno 1952, su invito dell'ufficio regionale, le parti si sono riunite, ma, per l'assenza del titolare della azienda la riunione è stata rinviata, in attesa che quest'ultimo potesse pronunziarsi su una proposta conciliativa avanzata nel corso della discussione, tendente ad utilizzare gli operai licenziati nel reparto saponificio, con la riduzione dell'orario del reparto a 32 ore settimanali, e, se necessario, con la sospensione a turno delle unità non utilizzabili. Risulta che gli operai del reparto oleificio erano in numero di 49 e che i 20 licenziati hanno avuto il preavviso pagato in data 21 giugno. Si assicura che questo Ministero segue e seguirà la questione, del cui esito si riserva di comunicare all'onorevole interrogante, ulteriori notizie ».

Il Ministro: RUBINACCI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se intenda predisporre un provvedimento per la sistemazione dei portalettere « provvisori », provvedimento che si impone per ragioni di giustizia e di equità e che dovrà dare tranquillità e sicurezza nel lavoro ad una benemerita categoria ». (8139).

RISPOSTA. — « In proposito occorre premettere che i portalettere rurali « provvisori » sono dei prestatori d'opera retribuiti mensilmente in rapporto all'entità del servizio reso, chiamati a coprire precariamente i posti di agente rurale che si sono resi vacanti, in attesa che sia provveduto da parte del Ministero (mediante concorso o negli altri modi stabiliti per legge), alla nomina degli agenti rurali « effettivi ». Possono ottenere la titolarità del posto senza concorso, ai sensi dell'articolo 326 del Codice postale, quando, in mancanza di aventi diritto alla successione, abbiano prestato in qualità di « provvisori » o di « sostituti » almeno tre anni di servizio, anche complessivo, nel posto da conferire, sempreché abbiano una determinata retribuzione base. Sono iscritti alle associazioni sociali. I portalettere rurali provvisori, in possesso della prescritta anzianità, possono prendere parte ai concorsi per posti disponibili a norma degli articoli 102-103 del regolamento. In sostanza essi godono di un trattamento analogo a quello dei portalettere effettivi, tranne la precarietà del rapporto. Sotto quest'ultimo riflesso è per altro da notare che, come sopra indicato, è data ad essi larga possibilità di conseguire la titolarità effettiva, nei modi e nelle condizioni di legge. Posso, comunque, assicurarla che eventuali aspirazioni dei portalettere rurali provvisori, per un miglioramento della loro posizione, saranno prese nella dovuta considerazione in sede opportuna ».

Il Ministro: SPATARO.

HELPER E VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Se non ritenga opportuno modificare, portandola a sei minuti, la fermata dei treni diretti e direttissimi nella stazione di Trento che, in seguito all'unificazione dei locomotori e della linea elettrica, è stata ridotta attualmente a soli tre minuti, tempo questo rivelatosi eccessivamente ristretto per la necessità del movimento passeggeri e bagagli in una stazione di grande importanza turistica, come è quella di Trento ». (8355).

RISPOSTA. — « Le soste assegnate ai treni nella stazione di Trento con l'orario del 18 maggio in seguito all'unificazione del tipo di alimentazione dei due tratti di linea elettrica Verona-Trento e Trento-Bolzano, si sono già dimostrate sufficienti per il normale svolgimento del servizio viaggiatori in quella stazione; non si vede per tanto la ragione per aumentarle, tenuto presente che un aumento ingiustificato di soste nelle stazioni intermedie contribuisce a rendere lente le comunicazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

mentre la tendenza è quella di soddisfare le richieste del pubblico in materia di aumento di velocità commerciale dei treni. E da tenere anche presente che in molte altre località di non minore importanza turistica o commerciale di Trento, la sosta dei treni per il servizio viaggiatori è sovente ancora minore di quella assegnata a Trento stessa. Comunque si assicura che qualora si dovessero verificare casi di eccezionale affluenza verrà in ogni modo garantito il completo espletamento del servizio con allungamenti occasionali di soste».

Il Ministro: MALVESTITI.

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se in considerazione delle particolari situazioni dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria che hanno maturato al 31 dicembre 1951 l'anzianità prevista dalla legge 1° dicembre 1949, n. 868, e che sono stati esclusi dalla graduatoria della promozione per merito comparativo, non ritenga necessario, per evidenti ragioni di giustizia ed equità, rendersi promotore di un provvedimento legislativo che estenda, ad essi tutti, il beneficio della promozione senza esami e per sola anzianità congiunta al merito ». (8410).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante che la legge 1° dicembre 1949, n. 868, con la quale venivano sospesi gli esami per il conferimento delle promozioni al grado VIII di gruppo A, al grado IX di gruppo B, ed al grado XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, ha cessato di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952. Il Governo è dell'avviso di non prorogare ulteriormente la efficacia di tale legge e per tanto, con circolare n. 24803/15457 della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state invitate le singole Amministrazioni dello Stato ad indire subito gli esami di concorso per le promozioni ai gradi sopra indicati, « affinché sia dato modo agli impiegati veramente migliori di accedere ai gradi anzidetti mediante il più idoneo sistema di selezione, che meglio garantisce sia il prevalente interesse del servizio, sia l'ordine di merito in favore degli elementi più idonei ad assolvere le funzioni dei gradi più elevati ». Trattasi di un criterio di carattere generale e non si ravvisano motivi per derogarvi in favore della particolare categoria indicata dall'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

PALENZONA, TOMBA, BABBI, COLASANTO, RAPELLI e BOLLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene utile far ripristinare in tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato le scritte riproducenti il rispettivo nome della stazione, sui riflettori delle lampade elettriche, poste lungo i margini dei marciapiedi delle stazioni stesse. Tale sistema costituì nel passato un tradizionale ornamento, ma ciò appare anche oggi una opportuna segnalazione per i passeggeri, al fine di agevolazione orientativa. Tale opera, di non rilevante spesa, suggellerebbe degnamente la ricostruzione compiuta dal Governo democratico in tale settore, e servirebbe, oltre che a funzione logistica per i viaggiatori italiani e stranieri, anche a scopi turistici e di buon impiego di mano d'opera interna o disoccupata ». (8244).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria aveva concretato, fin da prima della guerra, un vasto piano per la sistemazione generale ed organica delle scritte, coi nomi delle stazioni, prevedendo, oltre alle targhe sui fabbricati viaggiatori, sotto le pensiline, sui marciapiedi, anche l'installazione di cartelli di preavviso, di grande formato, illuminati, disposti nella campagna a conveniente distanza dalle stazioni e dalla linea ferroviaria. Il piano previsto comportava una spesa, allora di lire 60 milioni e cioè 3 miliardi odierni. Essendo sopravvenuta la guerra, detto programma fu abbandonato; esso rimase, poi, accantonato nel dopo guerra per la perdurante difficile situazione finanziaria. L'Amministrazione ferroviaria, tuttavia, non ha trascurato di provvedere, ovunque, al minimo indispensabile, dotando, in una prima fase di lavoro, i fabbricati viaggiatori, a cominciare dai principali, di iscrizioni col nome della stazione, con particolare riguardo per le località turistiche per le quali sono in via di installazione anche targhe luminose. In una seconda fase di lavoro, e compatibilmente con i fondi che potranno essere disponibili, si potrà dar luogo ad ulteriori provvedimenti atti a permettere, sia dai treni in movimento che da quelli fermi, la migliore individuazione dei centri ferroviari. Tra questi provvedimenti si studierà, anche quello, che per altro appare esteticamente discutibile ed utile, comunque, solo per i treni che vi hanno fermata, consistente nell'iscrizione dei nomi sui riflettori delle lampade; tale provvedimento è applicabile, però, solo nelle piccole stazioni, nelle quali l'illuminazione dei marciapiedi e dei piazzali è costituita da lampade munite di un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

comune riflettore di ferro smaltato, fissato a sostegni di limitata altezza ed in conveniente posizione. La spesa occorrente per quanto sopra è valutabile in circa 15 milioni; essa dovrebbe rinnovarsi, per altro, ogni due anni dato che le suddette scritte non potendo essere, per ovvie ragioni, eseguite mediante smaltatura, ma semplicemente con vernice nera, risulterebbero di poca durata per la assai scarsa aderenza della vernice al riflettore e per l'azione continua degli agenti atmosferici ».

Il Ministro: MALVESTITI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni che hanno indotto a sopprimere alcune fermate dei treni percorrenti la ferrovia Velletri-Terracina (Littoria), fermate che servivano gli abitanti delle limitrofe campagne, specie quelli delle popolose contrade Catalini, La Buzzia, Torretta Corana, Borgo Tufette, ecc. L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ripristinare le fermate sopresse, utili e necessarie non solo per la comodità delle predette popolazioni, che nel recente periodo elettorale, per effetto delle suddette soppressioni, hanno subito grave disagio, ma anche per facilitare ai vari insegnanti in dette località l'accesso alle scuole rurali dai loro luoghi di residenza ». (8253).

RISPOSTA. — « La soppressione di fermata a qualche treno in alcune località della linea Velletri-Terracina, fra le quali quelle citate dall'onorevole interrogante è stata disposta in base agli accertamenti sui risultati economici dell'esercizio nelle località stesse, esercizio che si è riscontrato passivo, e in relazione alla scarsa entità del movimento effettivo dei viaggiatori che non raggiungeva la media giornaliera di 5 persone in arrivo e partenza per ogni treno. Tale criterio è stato applicato a molte altre località su varie linee della rete ferroviaria, ed è tuttora in via di ulteriore sviluppo, onde ridurre, per quanto possibile, l'onere dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'esercizio e nella gestione di stazioni e fermate passive e nelle quali il numero dei viaggiatori sia esiguo rispetto al numero dei treni che vi fermano. Ad ogni modo, anche dopo le riduzioni avvenute, le località in questione usufruiscono ancora di un sufficiente numero di fermate che si ha motivo di ritenere possano soddisfare le esigenze degli interessati; comunque la Amministrazione ferroviaria potrebbe anche esaminare la possibilità di ripristinare qualche fermata che

fosse ritenuta indispensabile, purché venisse concordemente rinunciato; a compenso, ad altre meno utili, onde non aumentare, per quanto già sopra specificato, il numero complessivo delle fermate stesse ».

Il Ministro: MALVESTITI.

PIETROSANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano e possano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, in favore delle popolazioni dell'agro Pontino e di quelle dei dimenticati Monti Lepini e Aurunci, dei territori finitimi ed in genere del Lazio, in occasione dei gravissimi ingenti danni provocati da infausta persistente siccità, che ha compromessi i vari raccolti di carciofi, alla cui coltivazione specializzata sono dedite larghe sfere di contadini; di pomodori, barbabietole, grano e leguminose, per quanto riguarda il piano, ed inoltre di tabacco, olivi, ecc., per quanto riguarda i monti predetti, siccità che ha aggravato in modo estremo la crisi già in atto nelle zone predette. Si domanda se non si ritenga opportuno e possibile, in particolare, ridurre e ratizzare a lunga scadenza i contributi unificati, le imposte e tasse, e i contributi di bonificazione, che in taluni casi sono diventati oltremodo gravosi. Si domanda ancora se non si possa intervenire presso gli istituti di credito per concessioni di mutui agrari, per rinnovazione delle cambiali scadute e scadenti nell'annata agraria corrente, riflettenti il detto credito e per il rinvio dei pagamenti di ratizzo per le quote di riscatto dei poderi dell'Opera nazionale combattenti ed infine se non si possono emanare tutte quelle altre provvidenze ritenute atte e necessarie per alleviare il grave disagio economico dei contadini delle zone colpite ». (8254).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio nella quale sono venute a trovarsi le aziende agricole dell'agro Pontino e del territorio dei Monti Lepini e dell'Aurunci per effetto della siccità, non ha la possibilità di intervenire direttamente in soccorso dei produttori agricoli danneggiati, in quanto, come è noto, non esistono nel suo bilancio stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvidenze. Allorché si sono verificate calamità atmosferiche che rivestivano carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del Paese, come le alluvioni e le mareggiate della estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate. Tale legge, però, non può nella specie trovare applicazione, perché riguarda soltanto i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a contributo soltanto le opere di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli del Lazio colpiti dalla siccità. Per quanto riguarda il credito agrario si fa presente che il caso prospettato nella interrogazione riguarda specificatamente le operazioni di credito agrario di esercizio che, a norma delle vigenti disposizioni, possono essere compiute soltanto e direttamente, dagli istituti all'uopo autorizzati, senza alcun intervento da parte dello Stato. Inoltre, la stessa legislazione sul credito agrario offre agli istituti anzidetti il mezzo per andare incontro — con adeguate ratizzazioni dei vecchi prestiti — alle difficoltà degli agricoltori, in caso di insufficiente o mancato raccolto.

« Ad ogni modo questo Ministero ha provveduto a sollecitare l'intervento della Banca d'Italia — vigilanza sulle aziende di credito — presso gli istituti di credito agrario operanti nella regione laziale, perché sia esaminata la possibilità di concedere ogni possibile agevolazione creditizia a favore degli agricoltori danneggiati. Circa i contributi del Consorzio di bonifica di Latina, si deve precisare che essi sono tutt'altro che gravosi e sensibilmente inferiori all'effettiva necessità, essendo limitati ad importi che vanno da lire 109 a lire 2844 per ettaro. Il Consorzio, entro l'ambito delle proprie possibilità, ha già provveduto a fronteggiare nel miglior modo possibile le necessità dei consorziati nella particolare situazione creatasi per effetto della persistente siccità. Molti lavori accessori sono stati eseguiti a cura diretta del consorzio onde facilitare, in quanto possibile, l'irrigazione dei terreni posti lungo i fossi ed agevolare, nella maniera migliore, il prelievo delle acque, sia pure in via transitoria, per i bisogni più immediati. Da tutto ciò è scaturito, sia pure in misura modesta, un aggravio di spese al quale il consorzio cercherà di far fronte con economie che spera di realizzare in corso di esercizio. Non sarebbe per tanto possibile decurtare i contributi consorziali, soltanto in virtù dei quali il consorzio può perseguire i suoi fini tutti immediati ed importanti. Per la pro-

roga del pagamento delle rate di ammortamento dei poderi concessi dall'Opera nazionale combattenti, l'opera ha già allo studio provvedimenti da adottare a favore dei concessionari di poderi realmente danneggiati dalle condizioni atmosferiche avverse. La questione infatti non ha carattere generale, ma soltanto parziale e non sarebbe quindi giustificata né opportuna l'adozione di provvedimenti di favore indiscriminati. Sono stati già disposti i necessari accertamenti per identificare zone e poderi colpite e, non appena essi saranno espletati, si concreteranno i cennati provvedimenti. Per quanto attiene alla competenza del Ministero del lavoro si rende noto che sono state già impartite ai prefetti di Latina disposizioni per la concessione di agevolazioni nel pagamento dei contributi unificati da parte degli agricoltori danneggiati e per la concessione, nei casi più gravi, di lunghe rateizzazioni o della riduzione della base imponibile nelle zone in cui alla siccità fosse conseguito un minore impiego di mano d'opera nei lavori agricoli. Il Ministero delle finanze, dal suo canto, ha interessato l'Intendenza di finanza di Latina affinché riferisca, sulla base della entità e della natura dei danni, al fine di concedere agevolazioni, a norma delle vigenti disposizioni ai danneggiati, o di disporre comunque una maggiore rateizzazione dei tributi di competenza da essi dovuti ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non sia possibile provvedere alla istituzione di una ricevitoria postale nella località di San Lorenzo, frazione di Castelforte (Latina), a soddisfazione di una necessità vivamente sentita da quella numerosa popolazione lontana dall'ufficio postale del centro ». (8273).

RISPOSTA. — « La questione ha già formato oggetto di esame da parte della Amministrazione, la quale ha vagliato, in base a sopralluoghi ed a statistiche di traffico, l'opportunità di aprire una nuova ricevitoria nel comune di Castelforte, e precisamente nelle frazioni di Grunnuovo o di San Lorenzo. Per quanto, sotto il profilo del traffico, l'apertura di un nuovo ufficio non fosse da ritenere indispensabile, tuttavia, tenuto conto della distanza delle frazioni suddette dai più vicini uffici di Castelforte e di San Damiano, è stato dato corso alla relativa proposta, su cui dovrà pronunciarsi la commissione centrale delle ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

cevtorie ed il Consiglio di amministrazione. Preciso che, aderendo al consiglio del sindaco di Castelforte, l'ufficio sarà istituito nella frazione di San Lorenzo, maggiormente popolata. Data l'ubicazione di Grunuovo, vicinissima a San Lorenzo, anche le aspirazioni dei frazionisti di Grunuovo possono ritenersi soddisfatte ».

Il Ministro: SPATARO.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali il signor Biscari Antonino fu Francesco, residente in vico I Garrisi 12 della frazione Sant'Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) — padre dell'ex militare Francesco, classe 1921, distretto militare di Messina, ricoverato sin dal 1947 presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Messina — non ha ancora ottenuto la liquidazione della pensione di prima categoria, oltre gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera D, n. 2, assegnato al di lui figlio dalla Commissione medica ospedaliera di Messina fin dal 19 maggio 1948, mentre la pratica relativa trovasi da tale epoca alla Direzione generale delle pensioni di guerra, Servizio dirette nuova guerra, al n. 1329378 di posizione. E se dato tutto questo, non creda opportuno intervenire sollecitamente per quanto è di giustizia ». (8382).

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'ex militare Biscari Francesco di Antonino classe 1921 (posizione n. 1329378) è stata iniziata pratica di pensione di guerra, in seguito a domanda del padre, in data 19 maggio 1951. Sottoposto l'interessato ad accertamenti sanitari il 29 novembre 1951 da parte della Commissione medica per le pensioni di guerra, è stato riconosciuto affetto da schizofrenia di tipo « catatonico » con proposta di prima categoria oltre l'assegno di superinvalidità di cui alla Tabella E lettera B annessa alla legge 10 giugno 1950, n. 648, per anni due, parere confermato dalla commissione medica superiore. In relazione a tali accertamenti nessun provvedimento è possibile ancora adottare in quanto è in corso istruttoria per stabilire la dipendenza da causa di servizio di guerra della predetta infermità. Attualmente si attende dall'Ospedale militare di Napoli la copia della cartella clinica relativa al ricovero del Biscari presso quell'ospedale dal 20 marzo al 15 maggio 1943. La visita collegiale che l'interessato avrebbe subito presso la commissione medica ospedaliera di Messina non fu disposta dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Non è improbabile che la visita stessa sia stata

ordinata dall'Autorità militare ai soli fini amministrativi. Comunque in data odierna viene richiesto il relativo verbale alla predetta commissione medica ospedaliera. Si assicura che non appena al completo degli indispensabili elementi di giudizio, la pratica sarà senz'altro definita ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

PINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — « Per sapere se intendono intervenire affinché sia posto fine agli abusi che alcune ditte appaltatrici della manutenzione straordinaria e dei lavori di elettrificazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo perpetrano continuamente a danno degli operai alle loro dipendenze, non rispettando né gli orari di lavoro, né i contratti collettivi di lavoro, pur essendo a tutto ciò obbligati dalle specifiche clausole dei relativi capitolati di appalto. Come è il caso delle ditte « Urbani » da Messina, ed « Isgrò Gaetano » da Barcellona Pozzo di Gotto, le quali, con i loro soprusi ed il loro sfruttamento, oltre a suscitare la generale indignazione, hanno determinato già numerose vertenze, attualmente in corso. E se non intendano obbligare queste ditte all'osservanza delle clausole suddette, ed ove esse dovessero ancora persistere, addivenire alla rescissione dei contratti ed alle sanzioni conseguenti ». (8384).

RISPOSTA. — « Ad integrazione di quanto di recente comunicato all'onorevole interrogante, in risposta ad una sua interrogazione circa i lavori effettuati da talune ditte appaltatrici sulla linea ferroviaria Messina-Palermo, si forniscono i chiarimenti ulteriori, particolarmente concernenti l'impresa Isgrò Gaetano, di Barcellona Pozzo di Gotto. Risulta a questo Ministero che l'impresa predetta ha in corso di esecuzione i lavori di ampliamento della stazione ferroviaria di Falcone, iniziati nel mese di febbraio 1952 e nei quali attualmente sono occupati tre muratori e sei manovali. Dal sopralluogo effettuato il 17 giugno 1952, nonché dalle dichiarazioni scritte rese dai nove operai presenti al lavoro e da undici manovali già licenziati e residenti nel comune di Falcone, è emerso che la ditta ha sempre fatto eseguire nove ore di lavoro al giorno, senza per altro corrispondere alcun compenso per l'ora di lavoro straordinario e che i salari corrisposti per ogni giornata di lavoro sono così ripartiti:

lire 600 per 1 manovale;
lire 650 per 12 manovali;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

lire 700 per 2 manovali e 1 aiuto muratore;

lire 800 per 2 manovali;

lire 1300 per 2 muratori.

« Rispetto ad un salario contrattuale di lire 99,10 all'ora per il manovale e di lire 115,18 per il muratore, oltre alla indennità di mensa di lire 20 al giorno, alla indennità di caropane di lire 30, nonché al 21 per cento per ferie, gratifica natalizia e festività. Presso la Sezione staccata del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto sono in corso 14 vertenze, instaurate soltanto il 9 giugno 1952, da altrettanti ex dipendenti della ditta, per il conseguimento delle differenze salariali. Nei giorni in cui fu eseguita l'ispezione — 17 e 20 di giugno 1952 — il titolare della ditta non si rese reperibile in cantiere e, per tanto, l'ispettore del lavoro provvede a rilasciare, nelle mani della moglie, il foglio di prescrizioni, contenente anche l'invito ad esibire in ufficio tutti i documenti di lavoro del cantiere, per il controllo di rito. Da parte dell'ispettorato è già stato informato il Compartimento ferroviario di Palermo delle inadempienze contrattuali in cui è incorsa la ditta, affinché venga provveduto, a norma delle apposite clausole contenute nel contratto di appalto circa il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ispettorato, infine, ha fatto conoscere che provvederà senz'altro ad inoltrare regolare domanda al competente magistrato per la inosservanza della legge sugli orari di lavoro, già accertata al momento dell'ispezione, nonché all'inoltro di altre denunce per quelle eventuali inosservanze alle norme di legge che dovessero emergere dall'esame dei documenti di lavoro ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga ingiusto ed inumano il trattamento fatto al procaccia postale a piedi Boi Fortunato fu Francesco in Urzulei (Nuoro), al quale viene attualmente corrisposto un compenso di lire 16 mila mensili per il trasporto della corrispondenza da Urzulei alla cantoniera Giustizieri e viceversa, per le coincidenze con la corriera, due volte al giorno, percorrendo giornalmente venti chilometri a piedi. Si fa presente che il procaccia Boi ha a carico la moglie e sei figli, senza che in sette anni gli siano stati neanche mai corrisposti assegni familiari. L'interrogante chiede all'onorevole Ministro se non ritenga di migliorare le condizioni del nominato procaccia postale sia per

il lavoro gravoso che deve fare giornalmente, sia per il carico di famiglia, e se non intenda intervenire perché gli vengano corrisposti gli assegni familiari ». (7885).

RISPOSTA. — « In merito alla interrogazione in oggetto, comunico che la retribuzione complessiva attualmente corrisposta al procaccia di Urzulei, Boi Fortunato, e che ammonta a lire 16.505, nette mensili, corrisponde a quella liberamente chiesta dall'interessato, in gara con altri aspiranti all'appalto del servizio, aumentata successivamente, in base ai miglioramenti di legge intervenuti dalla data di inizio della prestazione. Preciso che il procaccia Boi presta giornalmente tre ore di servizio consistente in due corse giornaliere di andata e ritorno (da Urzulei al Bivio Giustizieri) pari, nel complesso a dodici chilometri. E da considerare infine, che il predetto procaccia, beneficerà, sulla sua retribuzione, dei miglioramenti economici, concessi a decorrere dal 1° luglio 1951, ed in corso di liquidazione ».

Il Ministro: SPATARO.

PRETI E BELLIARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se ritenga opportuno disporre la riapertura del termine utile per l'accoglimento delle domande per risarcimento di danni « strumentali e di modeste scorte di materiali » andate distrutte o perdute per fatto di guerra, di proprietà di iscritti alle organizzazioni dell'artigianato o se almeno voglia dare sollecite istruzioni alla Intendenza di finanza, perché sia dato corso alle domande di questo genere presentate anteriormente al 1° luglio 1951 (le quali vennero appunto accolte con riserva in attesa del provvedimento ministeriale) ». (8293).

RISPOSTA. — « Poiché nel progetto della nuova legge sul risarcimento dei danni di guerra, attualmente all'esame alla Camera dei deputati, è prevista la riapertura generale dei termini, non sembra opportuno disporre l'esame delle domande presentate oltre i termini fissati (30 giugno 1949) per le varie categorie di danni o per alcuno di essi ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

ROSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se sia allo studio e se avviato a soluzione sufficientemente vicina il problema della rivalutazioni delle pensioni dei ricevitori postali già da tempo proposto dal sindacato lavoratori ». (8190).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

RISPOSTA. — « In proposito mi è gradito comunicarle che l'intero problema del trattamento di quiescenza dei ricevitori postelegrafonici è stato trattato e risolto con apposite norme, incorporate nel provvedimento per la riforma delle ricevitorie, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed, al momento, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Il Ministro: SPATARO.

STUANI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è stato a seguito di un suo diretto ordine che la Procura generale militare di Milano non ha dato esecuzione al decreto di scarcerazione emesso dal Ministro di grazia e giustizia riguardante Alborghetti Luigi detenuto nel carcere militare di Peschiera Borromeo (Milano). Per sapere inoltre, nel caso che detto ordine sia veramente stato dato da codesto Ministero, in base a quali disposizioni tale ordine sia stato emanato ». (8555).

RISPOSTA. — « Il militare in congedo Alborghetti Luigi di Zenone, con sentenza del 31 maggio 1951, del Tribunale militare di Milano, confermata il 27 novembre 1951, dal Tribunale supremo militare, fu condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, per istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articoli 213 e 214 Codice penale militare di pace). Successivamente con provvedimento del 30 aprile 1952, emesso ai sensi dell'articolo 407 del precitato Codice, il procuratore militare di Milano sostituì, secondo il disposto dell'articolo 27 stesso Codice, alla pena della reclusione ordinaria inflitta all'Alborghetti quella della reclusione militare. Al provvedimento, notificato il 4 maggio 1952 all'interessato, ai sensi del precitato articolo 407, l'Alborghetti non mosse opposizione. In conseguenza fu disposta la traduzione di quest'ultimo dalle carceri giudiziarie di Piacenza al carcere militare di Peschiera Borromeo sia per il carattere della pena, sia per la qualità soggettiva del condannato, considerato in servizio alle armi, ai sensi del n. 4 dell'articolo 5 del ripetuto Codice penale militare di pace. Intanto, il Ministro di grazia e giustizia, che non era ancora venuto a cognizione del provvedimento in data 30 aprile 1952 del procuratore militare di Milano, con proprio decreto del 19 maggio 1952, ed in base a domanda inoltrata dall'Alborghetti mentre era ancora detenuto nelle carceri giudiziarie di Piacenza ammise l'Alborghetti stesso alla liberazione condizionale. A tale decreto, però,

essendo esso stato emanato dopo che il provvedimento del procuratore militare di Milano era divenuto definitivo per mancata opposizione (7 maggio 1952) il Giudice di sorveglianza di Piacenza non poté dare esecuzione perché inefficiente, essendo la competenza a provvedere sulla istanza dell'Alborghetti passata, fin dalla detta data del 7 maggio 1952, dal Ministro di grazia e giustizia al Ministro della difesa (articolo 402 precitato Codice penale militare di pace). Si ritiene superfluo soggiungere che la posizione dell'Alborghetti ai fini di cui trattasi, sarà esaminata con la maggiore rapidità ed attenzione possibili, non appena il carteggio relativo sarà pervenuto dal Ministero di grazia e giustizia ».

Il Ministro: PACCIARDI.

STUANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere il perché non è stato dato corso al decreto di scarcerazione dal Ministro firmato in data 19 maggio 1952 riguardante il detenuto Alborghetti Luigi ». (8556).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che il detenuto Alborghetti Luigi, di Zenone, fu condannato dal tribunale territoriale militare di Milano con sentenza del 31 maggio 1951, per il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ordinaria, la quale venne espiata in uno stabilimento di pena ordinario, dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. L'Alborghetti dopo avere scontato oltre la metà della pena, potendo aspirare al beneficio della liberazione condizionale, propose istanza per la concessione di tale beneficio e, la relativa pratica pervenne a questo Ministero il 28 aprile 1952. In data 19 maggio successivo fu concesso all'istante il beneficio richiesto ed il relativo provvedimento fu trasmesso al giudice di sorveglianza di Piacenza per l'esecuzione. Senonché al decreto stesso non fu potuta dare esecuzione, perché il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Milano, con suo provvedimento del 30 aprile 1951 aveva sostituito alla pena ordinaria della reclusione, inflitta all'Alborghetti, la reclusione militare, secondo le modalità stabilite nell'articolo 407 del Codice penale militare di pace, notificando il provvedimento all'interessato il 4 maggio successivo. L'Alborghetti avverso tale provvedimento non propose ricorso e pertanto la sostituzione della pena divenne definitiva, di guisa che alla data del 7 maggio ultimo scorso, l'Alborghetti doveva ritenersi condannato non più alla reclusione ordinaria,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

ma alla reclusione militare; venendo meno con ciò la competenza del Ministero di grazia e giustizia ad emettere il provvedimento di liberazione condizionale per subentrare quella del Ministero della difesa, giusta l'articolo 71 del Codice penale militare di pace e l'articolo 35 delle disposizioni di attuazione del codice predetto, approvate con decreto 9 settembre 1941, n. 1023. Per altro la nuova situazione giuridica dell'Alborghetti rispetto alla pena fu conosciuta dal Ministero di grazia e giustizia soltanto in seguito alla lettera 18 giugno corrente del procuratore generale militare e pertanto lo stesso Ministero ebbe così a concedere la liberazione condizionale (decreto 19 maggio 1952) quando era cessata la sua competenza. Allo stato delle cose non resta quindi che trasmettere gli atti al Ministero della difesa per quanto riterrà di sua competenza, il che viene senz'altro disposto ».

Il Ministro: ZOLI.

TARGETTI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere a quale punto si trovi l'elaborazione dei provvedimenti richiesti dall'ordine del giorno, che la Camera dei deputati votò nella seduta del 24 gennaio 1952, intesi a garantire alla magistratura la posizione economica distinta e differenziata che le venne assicurata con la legge 24 maggio 1951, n. 392 ». (8561).

RISPOSTA. — « Mi prego comunicare che sono già avviati gli studi necessari al fine di concretare sollecitamente un provvedimento legislativo sulla posizione economica dei magistrati avuto riguardo ai recenti provvedimenti a favore dei dipendenti statali ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

TRIMARCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ha preso in considerazione l'opportunità che in vista della revisione dell'inquadramento degli ispettori scolastici al grado VI e dei direttori didattici al grado VII sia anche riveduta la posizione dei provveditori agli studi di seconda classe e dei viceprovveditori, che verrebbero ad avere lo stesso grado dei predetti funzionari di vigilanza. L'interrogante fa rilevare che la già esistente situazione di disagio morale dei provveditori agli studi di seconda classe, a cui in atto è attribuito il grado VI, rispetto ai presidi, inquadrati al grado V, sarebbe ancor più aggravata nei confronti con il personale di vigilanza, che per effetto del provvedimento summenzionato ver-

rebbe parificato nel grado dei predetti provveditori ai viceprovveditori, che esplicano funzioni notoriamente più complesse e di maggiore responsabilità di quelle deferite al personale di vigilanza. All'interrogante appare, quindi, opportuno che sia studiata la possibilità, per ovvie ragioni di prestigio morale, dell'inquadramento dei provveditori agli studi di seconda classe al grado V, dei provveditori agli studi di prima classe con maggiore anzianità di servizio al grado IV e dei viceprovveditori al grado VI ». (8425).

RISPOSTA. — « Sin da quando con apposito provvedimento legislativo è stato attribuito il grado V ad un'aliquota di capi d'istituto si è presa in considerazione l'opportunità di predisporre un provvedimento inteso a rivedere il ruolo del personale di carriera amministrativa dei provveditorati agli studi allo scopo di ripristinare l'ordinamento prima esistente e tuttora necessario, in base al quale ai provveditori agli studi deve essere assicurato un inquadramento iniziale non inferiore a quello massimo raggiungibile dai presidi che sono per molti aspetti gerarchicamente dipendenti dai primi. Non sembra, per altro, che la posizione dei provveditori e dei vice provveditori possa considerarsi maggiormente aggravata da una eventuale revisione dell'inquadramento degli ispettori scolastici e dei direttori didattici nei gradi, rispettivamente, VI e VII, in quanto, come è noto, questi ultimi appartengono al gruppo B e pertanto essi, pur conseguendo una equiparazione di grado, resterebbero pur sempre differenziati, con conseguente posizione di subordinazione, rispetto ai provveditori e viceprovveditori che invece appartengono al gruppo A. Ma, a prescindere da ciò, il problema di una revisione dell'inquadramento dei provveditori e dei viceprovveditori sussiste e questo Ministero sta studiando il modo di risolverlo al più presto, senza per altro trascurare dal prendere in seria considerazione il fatto che detta revisione comporta, come conseguenza diretta ed immediata, anche la revisione dei ruoli amministrativi ed ispettivi dell'amministrazione centrale. Ed a tale riguardo occorre tener presente che la questione si sposta dal piano particolare di questa Amministrazione a quello generale ed è noto che sul piano generale il Governo, attraverso l'opera del vicepresidente del Consiglio onorevole Piccioni, coadiuvato dal sottosegretario di Stato onorevole Lucifredi, ha già predisposto uno schema di disegno di legge contenente nuove norme sullo stato giuridico del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1952

personale delle carriere direttive, in base al quale le questioni particolari sorte in seno a ciascuna Amministrazione in seguito all'approvazione di provvedimenti riguardanti miglioramenti di carriera per singoli settori verrebbero ad essere automaticamente risolti ».

Il Ministro: SEGNI.

VIGORELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se — in considerazione del disagio attuale di accesso al piazzale sopraelevato di partenza dei treni della stazione centrale di Milano (disagio che è grave per tutti e gravissimo per le persone minorate o in età avanzata o provviste di pesanti bagagli), ed allo scopo di facilitare l'accesso al piazzale stesso — non ritenga necessario provvedere sollecitamente all'impianto di una scala mobile (o tappeto trasportante) ed eventualmente di altri ascensori; ovvero ad altri mezzi acconci ad eliminare l'attuale deplorabile stato di cose; e se non ritenga con tale misura di iniziare il rinnovamento ed ammodernamento della stazione centrale di Milano, precocemente invecchiata nella disposizione dei servizi, come nell'aspetto estetico ». (8259).

RISPOSTA. — « Nel 1939 vennero costruite presso gli stabilimenti della Stigler due scale mobili della portata di 8 mila persone l'ora; ma esse non poterono essere poste in opera dato che vennero distrutte, mentre erano ancora in officina, in conseguenza di azioni belliche. Allo stato attuale delle cose non riesce possibile riprendere in esame tale progetto, dato che esso comporterebbe una spesa elevatissima (circa lire 80 milioni). Per quanto si riferisce all'impianto di altri ascensori in aggiunta a quelli esistenti (4 da 16 persone ciascuno) non sussiste alcuna possibilità dato che per ricavare lo spazio necessario a tali impianti occorrerebbero ingenti lavori di si-

stemazione con spese assolutamente sproporzionate ai costi degli impianti stessi. Infine, per quanto riguarda il rimaneggiamento della distribuzione dei servizi ed il rimodernamento della stazione, l'Amministrazione ferroviaria non ne riscontra per ora la necessità dato che gli impianti attuali rispondono sufficientemente bene alle esigenze dell'esercizio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di predisporre un disegno di legge che preveda la possibilità della riassunzione o del mantenimento in servizio, sia pure eventualmente con altre mansioni, dei dipendenti delle ferrovie dello Stato parzialmente inabili al lavoro a causa di infortunio sul lavoro o di malattia contratta in servizio ». (8275).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni regolamentari danno facoltà all'Amministrazione ferroviaria di conservare in impiego gli agenti di ruolo stabili, giudicati non più fisicamente idonei alle mansioni della qualifica rivestita per infortunio sul lavoro o per infermità contratta in servizio, sempre quando possano essere utilizzati in mansioni compatibili con le loro minorate condizioni fisiche. Ravvisata l'opportunità di ammettere ad analogo trattamento anche gli agenti in prova e non di ruolo, fisicamente inidonei da cause di servizio ferroviario — dato che nulla al riguardo è previsto dalle surriferite disposizioni regolamentari — è stato predisposto apposito schema di disegno di legge che trovasi attualmente in fase di concerto col Ministero del tesoro ».

Il Ministro: MALVESTITI.